

Causa C-84/24**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

1° febbraio 2024

Giudice del rinvio:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania)

Data della decisione di rinvio:

31 gennaio 2024

Attrice in primo grado e [ricorrente in cassazione]:

EM SYSTEM UAB

Convenute in primo grado e [resistenti in cassazione]:

SEB bankas AB

Citadele banka Lietuvos filialas AS

(...)

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS (Corte suprema, Lituania)**ORDINANZA**

31 gennaio 2024

Vilnius

Il collegio giudicante della Sezione civile della Corte suprema della Lituania, (...)
[composizione della corte]

(...) in (...) un procedimento per cassazione proposto dalla ricorrente **EM SYSTEM**, una società a responsabilità limitata per il [riesame] dell'ingiunzione de (...) la Corte regionale di Vilnius del 23 maggio 2023 nel procedimento civile vertente sull'azione promossa dalla ricorrente EM SYSTEM UAB avverso le convenute *SEB bankas AB* e *AS Citadele banka Lietuvos filialas* («*Citadele banka AS (Filiale della Lituania)*») volta al rilascio dei beni non più congelati,

dichiara quanto segue:

- 1 Il ricorso per cassazione verte sull'interpretazione e l'applicazione delle norme di diritto sostanziale che disciplinano la giustificazione per il congelamento dei capitali della società in base al regolamento del Consiglio (CE) n. 765/2006, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (il «regolamento n. 765/2006» o il «regolamento»).
- 2 La causa riguarda un'azione promossa dalla ricorrente *EM SYSTEM* contro le resistenti *Citadele banka AS (Filiale della Lituania)* e *SEB bankas AB* avente ad oggetto restrizioni in materia di [accesso ai] fondi detenuti sul conto bancario (...) presso la *Citadele banka AS (Filiale della Lituania)* e su conti bancari (...) presso la *SEB bankas AB*. La ricorrente ha chiesto al giudice di ingiungere alle resistenti (...) di dare esecuzione al contratto di apertura di tali conti bancari, consentendo alla ricorrente di accedere a [quei] fondi (...) senza restrizioni, nonché di pagare i costi del procedimento.
- 3 La questione del congelamento dei fondi della società in data 18 dicembre 2020 rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n.765/2006.
- 4 (...). [posizioni delle parti e del giudice di primo grado sul rinvio alla Corte di giustizia]
- 5 (...) [obbligo di rinvio ai sensi del terzo paragrafo dell'articolo 267 TFUE]
- 6 Nel caso in esame, la necessità per il giudice di cassazione di presentare questioni alla Corte di giustizia è basata sul fatto che il contenuto di disposizioni di diritto dell'Unione europea che sono rilevanti per risolvere la causa non è del tutto chiarito né ai sensi della dottrina dell'*acte clair* né ai sensi della dottrina *acte éclairé*. Pertanto, la risposta alle questioni deferite alla Corte di giustizia è di importanza fondamentale per la fattispecie in esame, dato che consentirebbe un'applicazione corretta delle disposizioni del regolamento n. 765/2006, sulle quali la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata.
- 7 (...) [formula procedurale di rito]

I. Ambito normativo. Diritto dell'Unione europea

- 8 Le misure restrittive dell'Unione europea in relazione ai sostenitori del regime della Bielorussia rilevanti per la fattispecie in esame sono state imposte dalla decisione del Consiglio 2012/642/PESC, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (la «decisione 2012/642/PESC») e dal regolamento n.765/2006.
- 9 L'articolo 4 della decisione 2012/642/PESC (versione in vigore il 18 dicembre 2020) così dispone:

- «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:
- a) dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o da qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo loro associati, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati;
 - b) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati, elencati nell'allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato».
- 10 L'articolo 2 del regolamento n. 765/2006 (versione in vigore il 18 dicembre 2020) è così formulato:
- «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell'allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato I o utilizzato a loro beneficio.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Nell'allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o qualunque persona fisica o giuridica, entità e organismo loro associati, nonché le persone giuridiche, le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati.
5. Nell'allegato I sono altresì elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642/PESC, come persone,

entità e organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, nonché le persone giuridiche, le entità e gli organismi da essi posseduti e controllati»

- 11 Il paragrafo 55 bis degli Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) adottati nel quadro della politica estera e di sicurezza comune», del 4 maggio 2018 (Nota n. 5664/18 della Segreteria generale del Consiglio dell'Unione europea) («Orientamenti sull'attuazione e la valutazione») (in prosieguo: gli «orientamenti 2018») predisposti dal Consiglio dell'Unione europea, così recita:

«Il criterio di cui tenere conto allorché si valuta se una persona giuridica o entità è posseduta da un'altra persona o entità, è la detenzione di oltre il 50% dei diritti di proprietà di un'entità o detenersi una partecipazione maggioritaria¹⁷. Qualora tale criterio sia rispettato, la persona giuridica o entità è considerata di proprietà di un'altra persona o entità».

- 12 La nota 17 di quel paragrafo contiene il seguente riferimento:

«Il criterio segue la definizione di cui al regolamento 2580/2001».

- 13 Il paragrafo 62 della versione più recente delle «Migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive» del Consiglio dell'Unione europea (27 giugno 2022, documento n. 10572/22, le «Migliori pratiche 2022») sottolinea:

«Il criterio di cui tenere conto allorché si valuta se una persona giuridica o entità è posseduta da un'altra persona o entità, è la detenzione di oltre il 50% dei diritti di proprietà di un'entità o la detenzione di una partecipazione maggioritaria²⁰. Qualora tale criterio sia rispettato, la persona giuridica o entità è considerata di proprietà di un'altra persona o entità».

- 14 La nota 20 di questo paragrafo contiene il seguente riferimento:

«Il criterio segue la definizione di cui al regolamento 2580/2001».

- 15 L'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 2580/2001 contiene la seguente definizione:

«"Possesso di una persona giuridica, gruppo o entità": possedere almeno il 50% dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un gruppo o un'entità o detenere una partecipazione maggioritaria».

- 16 Il paragrafo 55ter degli Orientamenti 2018 e il paragrafo 63 delle Migliori pratiche 2022 forniscono un elenco non esaustivo di criteri di cui tenere conto allorché si valuta se una persona giuridica o entità sia posseduta da un'altra persona o entità.

17 Il paragrafo 55quater degli Orientamenti 2018 e il paragrafo 65 del documento Migliori pratiche 2022 stabiliscono che il rispetto dei suddetti criteri di possesso o di controllo può essere confutato valutando caso per caso.

18 Il paragrafo 55quinquies degli Orientamenti 2018 così recita:

«Qualora si determini la proprietà o il controllo in conformità dei suddetti criteri, mettere a disposizione di persone giuridiche o entità non figuranti in un elenco fondi o risorse economiche posseduti o controllati da una persona o entità elencata sarà in linea di principio equiparato al metterli indirettamente a disposizione di quest'ultima persona o entità, a meno che non si possa determinare ragionevolmente, caso per caso, adottando un approccio basato sul rischio e tenendo conto di tutte le pertinenti circostanze, inclusi i criteri elencati in appresso, che i fondi o le risorse economiche in questione non saranno utilizzati da o a vantaggio di tale persona o entità elencata.

I criteri di cui tenere conto includono, tra l'altro:

(a) la data e la natura dei vincoli contrattuali tra le entità interessate (ad es. contratti di vendita, acquisto o distribuzione);

(b) l'importanza per l'entità elencata del settore di attività dell'entità non elencata;

(c) le caratteristiche dei fondi o delle risorse economiche messi a disposizione, compresa la loro potenziale utilizzazione da parte dell'entità elencata e la facilità di trasferirglieli.

(d) Una risorsa economica non sarà considerata a favore di una persona o entità figurante in un elenco solo perché è utilizzata da una persona o entità non elencata per generare profitti che possono essere in parte distribuiti ad un detentore di quote elencato».

19 Il paragrafo 66 delle Migliori pratiche 2022 così dispone:

«Qualora si determini la proprietà o il controllo in conformità dei suddetti criteri, mettere a disposizione di persone giuridiche o entità non inserite in elenco fondi o risorse economiche posseduti o controllati da una persona o entità inserita in elenco sarà in linea di principio equiparato al metterli indirettamente a disposizione di quest'ultima persona o entità, a meno che non si possa determinare ragionevolmente, caso per caso, adottando un approccio basato sul rischio e tenendo conto di tutte le pertinenti circostanze, inclusi i criteri elencati in appresso, che i fondi o le risorse economiche in questione non saranno utilizzati da o a vantaggio di tale persona o entità inserita in elenco.

I criteri di cui tenere conto includono, tra l'altro:

a) la data e la natura dei vincoli contrattuali tra le entità interessate (ad es. contratti di vendita, acquisto o distribuzione);

b) la pertinenza per l'entità inserita in elenco del settore di attività dell'entità non inserita in elenco;

c) le caratteristiche dei fondi o delle risorse economiche messi a disposizione, compresa la loro potenziale utilizzazione da parte dell'entità inserita in elenco e la facilità di trasferirglieli».

II. Normativa lituana rilevante per risolvere la controversia tra le parti

- 20 Ai sensi del disposto della [legge della Repubblica di Lituania sull'applicazione di sanzioni economiche e altre sanzioni internazionali] in vigore alla data del congelamento dei fondi il 18 dicembre 2020, il Ministero degli Esteri della Repubblica di Lituania coordina l'implementazione di sanzioni internazionali nella Repubblica di Lituania e fornisce informazioni a persone fisiche e giuridiche su questioni relative all'applicazione di sanzioni internazionali (articolo 11, paragrafo 1), e il Servizio per l'esame delle infrazioni finanziarie presso il Ministero degli Interni della Repubblica di Lituania, l'Ufficio Doganale presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania, e la Banca di Lituania, secondo le rispettive competenze, erano responsabili per la supervisione dell'applicazione delle sanzioni finanziarie (Articolo 12, paragrafi 1 e 2). Il Ministero degli Esteri era responsabile per l'attuazione delle specifiche esenzioni dalle sanzioni enunciate nei regolamenti dell'Unione europea. Per poter beneficiare delle esenzioni, le entità dovevano rivolgersi all'autorità che vigila sull'applicazione delle sanzioni internazionali, di cui all'articolo 12 della legge, e tale autorità o ente finanziario doveva rivolgere un'istanza al Ministero degli Esteri riguardo all'applicazione dell'esenzione caso per caso, e applicare l'esenzione solo dopo aver ottenuto l'approvazione di quest'ultimo (articolo 4, paragrafo 2).
- 21 Ai sensi del disposto della legge della Repubblica di Lituania sulle sanzioni internazionali in vigore alla data del ricorso per cassazione, l'applicazione di sanzioni internazionali è coordinata da una commissione istituita dal Governo (articolo 10, paragrafo 1), e il Servizio per l'esame delle infrazioni finanziarie presso il Ministero degli Interni della Repubblica di Lituania, il Ministero delle Finanze, l'Ufficio Doganale presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania, e altri organismi, a seconda delle sfere di attività loro attribuite, sono le autorità competenti per l'applicazione delle restrizioni all'accesso ai fondi e alle risorse economiche, restrizioni sui pagamenti e restrizioni su altre attività finanziarie (sanzioni finanziarie) (articolo 11, paragrafo 3, punto 1). Ai sensi del paragrafo 13 della Descrizione della procedura per l'applicazione di sanzioni internazionali, approvata con Risoluzione n. 535 del Governo della Repubblica di Lituania del 25 maggio 2022 (la «Descrizione»), il Servizio per l'esame delle infrazioni finanziarie, nell'esercizio delle funzioni di autorità competente di cui all'articolo 11, paragrafo 1 della legge sulle sanzioni internazionali, deve

coordinare, controllare e garantire l'applicazione delle sanzioni finanziarie nella Repubblica di Lituania (restrizioni sulla disposizione di fondi e risorse economiche). Ai sensi del paragrafo 13, punto 3, di detta Descrizione, il Servizio per l'esame delle infrazioni finanziarie adotta decisioni sulle istanze per deroghe o esenzioni da restrizioni e obblighi, come previsto dalla normativa sulle sanzioni internazionali.

III. Fatti rilevanti

- 22 La ricorrente ha stipulato contratti per l'apertura di un conto corrente con le resistenti *SEB bankas AB* e *Citadele banka AS (Filiale della Lituania)*, in forza dei quali sono stati aperti conti bancari a nome della ricorrente. Il 18 dicembre 2020, le resistenti unilateralmente, di propria iniziativa, hanno congelato i fondi posseduti dalla ricorrente nei conti sopra menzionati, in considerazione del fatto che A.V.S., un socio della ricorrente, il 17 dicembre 2020 era stato incluso nell'elenco di persone e entità assoggettate a sanzioni dall'Unione europea, ai sensi del disposto del regolamento n. 765/2006, informandone la ricorrente mediante messaggio di posta elettronica. A.V.S. possiede una quota del 50% nella ricorrente.
- 23 La ricorrente ha chiesto al giudice di ingiungere alle resistenti (...) di eseguire il contratto di apertura di un conto bancario e di consentire alla ricorrente di accedere ai fondi presenti sui conti bancari senza restrizioni.
- 24 Con sentenza del 25 gennaio 2023, il Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Vilnius) ha respinto la domanda della ricorrente.
- 25 A giudizio di quel tribunale, il fatto che A.V.S. detenga una partecipazione del 50% nella società, accertato alla luce del (...) [documento Migliori pratiche 2022] e degli Orientamenti sull'attuazione e la valutazione, consentiva di concludere che A.V.S. possedeva la ricorrente e che i fondi della ricorrente erano controllati da una persona elencata nell'allegato I del regolamento n. 765/2006. Il paragrafo 63 delle Migliori pratiche [paragrafo 55 ter), degli Orientamenti] enuncia uno dei criteri di cui tenere conto per valutare se una persona giuridica o un'entità sia controllata da un'altra persona giuridica o entità, da sola o in forza di un accordo con un altro socio o un altro terzo, avente il diritto o esercitante la facoltà di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di siffatta persona giuridica o entità. Ai sensi del paragrafo 7.3 dello statuto della ricorrente, tenendo presente il fatto che i soci della ricorrente possiedono quote uguali (50% – A. V. S., l'altro 50% – I. S.), non sarebbe possibile nominare il direttore della ricorrente senza la decisione della persona soggetta a sanzioni (A.V.S.) e il consenso dell'altro socio. Pertanto il tribunale conclude che la ricorrente soddisfa i criteri enunciati all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 perché ai suoi fondi siano inflitte sanzioni.

- 26 Con la sentenza del 23 maggio 2023, il collegio giudicante (...) della Corte regionale di Vilnius, dopo aver esaminato l'impugnazione della ricorrente EM SYSTEM UAB, ha confermato la decisione del Tribunale distrettuale di Vilnius del 25 gennaio 2023.
- 27 Il collegio giudicante ha dichiarato che, considerati (i) la portata normativa dell'articolo 1 del regolamento [del Consiglio, del 24 giugno 2021] n. 2021/1030, che modifica il regolamento n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia, (ii) il contenuto dell'articolo 1 undecies e 1 duodecies, [del regolamento n. 765/2006] si poteva concludere che gli articoli di detto regolamento (1 undecies, 1 undecies ter, 1 duodecies, 1 septvicies ter) sono rivolti a persone giuridiche stabilite in Bielorussia (o al di fuori dell'Unione), in cui oltre il 50% delle quote di tali persone giuridiche sono detenute dallo Stato, e che [gli articoli 1j, 1jb, 1k, 1zb] pertanto non potevano essere applicati a una persona giuridica stabilita in Lituania.
- 28 Il collegio giudicante ha dichiarato che il giudice di primo grado aveva correttamente concluso che il fatto che A.V.S. possieda il 50% delle quote nella società consentiva di concludere che A.V.S. possiede la ricorrente, motivo per il quale i fondi della ricorrente sono controllati da una persona elencata nell'allegato I del regolamento, e la ricorrente soddisfa pertanto i criteri enunciati all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, rendendo i fondi della ricorrente soggetti alle sanzioni.
- 29 Con ordinanza n. V-222 del 14 ottobre 2022 del direttore del Servizio per l'esame delle infrazioni finanziarie presso il Ministero degli Interni della Repubblica di Lituania (il «Servizio») «Sull'approvazione dell'elenco delle entità sanzionate possedute o controllate da una persona giuridica o da altra organizzazione senza lo status di persona giuridica», *EM SYSTEM UAB* è stata aggiunta all'elenco di società collegate alle persone soggette a sanzioni. Una causa è pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Vilnius (procedimento amministrativo n. eI2-4937-595/2023) vertente su un'azione promossa dalla ricorrente *EM SYSTEM UAB* il 17 febbraio 2023, volta all'annullamento dell'ordinanza del Servizio che infligge sanzioni internazionali a *EM SYSTEM UAB*.

Questo collegio giudicante

Dichiara quanto segue:

IV. Argomenti del giudice di cassazione e la sua posizione nel procedimento di rinvio pregiudiziale

- 30 L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 dispone che «sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell'allegato I». Ai sensi dell'articolo 4 della decisione 2012/642/PESC, a cui è stata data attuazione dal regolamento n. 765/2006 (e a cui fa riferimento l'articolo 2, paragrafo 4, di quel regolamento), sono congelati tutti i fondi appartenenti,

posseduti, detenuti o controllati dalle persone e entità elencate nell'allegato e da persone e entità da esse possedute o controllate. Pertanto, al fine di interpretare quali fondi, posseduti da quali persone giuridiche, debbano essere congelati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006, sono rilevanti sia (i) i criteri relativi al possesso e al controllo di una persona giuridica che (ii) le circostanze in cui i fondi di una entità posseduta o controllata debbano essere intesi come fondi posseduti, detenuti o controllati da una persona soggetta a sanzioni.

- 31 Alla data i cui i conti bancari di cui trattasi sono stati congelati (18 dicembre 2020), il regolamento n. 765/2006, che stabiliva tali sanzioni, non definiva il criterio di cui tenere conto per valutare se una persona giuridica o entità sia posseduta da un'altra persona giuridica o entità. La versione allora attuale degli [Orientamenti sull'attuazione e la valutazione] enuncia un criterio di «oltre il 50% dei diritti di proprietà di un'entità o la detenzione di una partecipazione maggioritaria», ma il regolamento n. 2580/2001, citato in una nota come fonte di tale disposizione, contiene l'espressione «possedere almeno il 50 % dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un gruppo o un'entità o detenere una partecipazione maggioritaria». La stessa interpretazione è stata data dal Consiglio dell'Unione europea nella versione più recente delle Migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive (27 giugno 2022, documento n. 10572/22, paragrafo 62). Non è dunque chiaro quale criterio debba essere adottato dal giudice nazionale nella sua valutazione se l'entità del settore privato (la banca) che ha applicato le sanzioni (congelamento dei fondi) abbia concluso correttamente che la ricorrente (un'entità giuridica) è posseduta da una persona soggetta alle sanzioni ai sensi del regolamento n. 765/2006, quali enunciate nell'allegato I di quel regolamento.
- 32 L'incertezza giuridica è aumentata dalla circostanza che le successive e attuali modifiche del regolamento n. 765/2006 [articoli 1 undecies, lettera c, e 1 duodecies, paragrafo 1, lettera c] dispongono che talune sanzioni devono essere inflitte a una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione «i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti in misura maggiore del 50 %» da entità elencate in quel regolamento. Pertanto possono sorgere dubbi sulla questione se l'interpretazione dei vincoli con persone giuridiche e entità soggette a sanzioni ai sensi di quel regolamento, come previsto agli articoli 1 undecies, 1 duodecies e 2 di quel regolamento, debba essere guidata da criteri diversi che descrivano siffatti vincoli, oppure se, nell'interpretazione sistematica del regolamento in parola, si debba applicare il criterio dei «diritti di proprietà (...) in misura maggiore del 50%», come esplicitamente menzionato in quel regolamento (agli articoli 1 undecies e 1 duodecies).
- 33 Nel caso in cui il possesso di esattamente il 50% delle quote in una società non debba essere considerato come proprietà di una persona giuridica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006, il collegio giudicante solleva la questione se il possesso di una siffatta partecipazione debba essere equiparato al controllo di una persona giuridica.

- 34 Nel caso in cui il possesso di esattamente il 50% delle quote in una società debba essere considerato come proprietà o controllo di una persona giuridica, si pone la questione se si debba presumere soddisfatta la condizione per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, ossia che i fondi di quella persona giuridica appartengono a, sono posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica elencata nell'allegato I di quel regolamento.
- 35 Qualora si presuma che sia soddisfatta la condizione per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, si pone la questione se siffatta presunzione possa essere confutata in una fattispecie come quella in esame nel procedimento principale, ossia in un'azione civile in cui una società chiede al giudice di ingiungere alle banche convenute di dare esecuzione ai contratti di apertura di un conto bancario, consentendo alla società l'accesso ai fondi sui suoi conti bancari senza restrizioni. La questione nel caso di specie è se, in tal caso, una società i cui fondi sono congelati possa invocare il fatto che non è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 765/2006 – che il divieto di accesso ai fondi si applica se i fondi della società sono utilizzati da, o a beneficio di, una persona elencata nell'allegato I di quel regolamento.
- 36 La questione si pone alla luce dei chiarimenti forniti nel 2018 negli Orientamenti, paragrafo 55 quinquies, Migliori pratiche 2022, paragrafo 66, secondo cui qualora si determini la proprietà o il controllo in conformità dei criteri ivi enunciati, mettere a disposizione di persone giuridiche o entità non inserite in elenco fondi o risorse economiche posseduti o controllati da una persona o entità inserita in elenco sarà in linea di principio equiparato al metterli indirettamente a disposizione di quest'ultima persona o entità, a meno che non si possa determinare ragionevolmente, caso per caso, adottando un approccio basato sul rischio e tenendo conto di tutte le pertinenti circostanze, inclusi i criteri elencati nelle Migliori pratiche, che i fondi in questione non saranno utilizzati da, o a vantaggio di, tale persona o entità inserita in elenco. Se la valutazione conformemente ai criteri enunciati nei documenti Migliori pratiche è effettuata da una banca, si pone la questione se non si imporrebbe un onere irragionevole a un'entità del settore privato, tenendo conto che ai sensi del regolamento le autorità nazionali competenti sono anche soggette ad un certo numero di obblighi relativi alla corretta attuazione delle sanzioni.
- 37 La posizione del collegio giudicante è che, per quanto riguarda le sue modalità di esecuzione, il diritto dell'Unione europea dovrebbe essere interpretato in modo tale da non imporre un onere irragionevole a entità del settore privato soggette all'obbligo di applicare sanzioni ai sensi del regolamento n. 765/2006. Se a siffatte entità si chiedesse di effettuare una valutazione dettagliata caso per caso della struttura e delle attività dell'entità giuridica nel decidere se applicare sanzioni, ciò potrebbe essere considerato come una restrizione della libertà d'impresa, sancita dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. D'altro canto, deve anche essere garantito il rispetto per i diritti fondamentali delle persone soggette a sanzioni, così che i criteri e le procedure per l'applicazione delle sanzioni devono essere chiari e il risultato prevedibile.

- 38 Qualora, tuttavia, la Corte di giustizia ritenga che la ricorrente nel procedimento nazionale, come quella nel procedimento principale, possa invocare il fatto che non è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 765/2006, secondo cui il divieto dell'utilizzo dei fondi si applica se i fondi della società sono utilizzati da, o a beneficio di, una persona elencata nell'allegato I del regolamento, per il collegio giudicante la questione è quali criteri debbano essere utilizzati ai fini della valutazione in un siffatto procedimento nazionale. Secondo la ricorrente, le seguenti circostanze consentono di concludere che i fondi della società non sono utilizzati a beneficio di una persona inserita nell'elenco dell'allegato I del regolamento: (1) in forza del regime giuridico, il patrimonio del socio e quello della società sono separati, (2) la società è guidata da un direttore che è una persona diversa da quella inserita nell'elenco dell'allegato I del regolamento, (3) il direttore della società ha concluso contratti con le resistenti per conto della società, (4) al direttore della società sono stati messi a disposizione carte bancarie e dispositivi per l'accesso, codici e password per i conti bancari aperti per conto della società, (5) il direttore della società si è impegnato a non rivelare i dati che consentono l'accesso ai conti della società. Il collegio giudicante dubita se siffatte circostanze possano essere considerate un ostacolo all'utilizzo dei fondi della società a beneficio di una persona inserita nell'elenco dell'allegato I del regolamento.
- 39 Alla luce dei dubbi sull'interpretazione dell'espressione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006, «i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi» e delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, è necessario rinviare la questione alla Corte di giustizia per un'interpretazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 765/2006.
- 40 La giurisprudenza della Corte di giustizia conferma che detta Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione di regolamenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune (sentenza della Corte di giustizia del 12 giugno 2014, *Pefiev*, C-314/13).

Il collegio giudicante (...) [formula procedurale di rito]

Dispone quanto segue:

Le seguenti questioni rilevanti per la presente causa sono rinviate alla Corte di giustizia per una pronuncia pregiudiziale:

1. Se l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 765/2006, debba essere interpretato nel senso che, qualora si sia determinato che una persona inserita nell'elenco dell'allegato I del regolamento possiede esattamente il 50% delle quote in una società, si presume che i fondi della società sono posseduti, detenuti o controllati dall'entità inserita nell'elenco dell'allegato I del regolamento.

2. In un procedimento dinanzi a un giudice nazionale, come quello nel procedimento principale, in cui una società, i cui fondi sono stati congelati perché

esattamente il 50% delle sue quote è posseduto da una persona inserita nell'elenco dell'allegato I del regolamento n. 765/2006, chiede al giudice di ingiungere alle banche convenute di dare esecuzione ai contratti di apertura di un conto bancario, consentendo a tale società di avere accesso ai fondi sui suoi conti bancari senza restrizioni, se la decisione della banca di congelare detti fondi possa essere contestata sulla base dell'argomento che i fondi della società non sono utilizzati da, o a beneficio di, una persona inserita nell'elenco dell'allegato I di quel regolamento

3. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quali criteri debbano essere applicati per la valutazione in un siffatto procedimento dinanzi a un giudice nazionale al fine di stabilire se i fondi non siano utilizzati da, o a beneficio di, una persona inserita nell'elenco dell'allegato I del regolamento n. 765/2006. Se circostanze come (1) la separazione del patrimonio della società da quelli dei suoi soci, (2) il fatto che il direttore della società (che non è una persona inserita nell'elenco dell'allegato I del regolamento) agisca per conto della società, e (3) il fatto che l'accesso ai conti bancari della società sia garantito soltanto al direttore della società, possano essere considerate come precludenti l'utilizzo dei fondi della società a beneficio di una persona inserita nell'elenco dell'allegato I del regolamento, la cui partecipazione nella società è esattamente del 50%.

(...). [formula procedurale di rito]

(...) [composizione della corte]